PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 29.03.2019

Circolare 11/2019
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti titolari di partita IVA

**Oggetto: il nuovo "condono" delle irregolarità formali - scadenza 31 maggio 2019.**

L'articolo 9 D.L. 119/2018 (convertito in L.136/2018), prevede la possibilità di aderire ad una **sanatoria degli errori formali commessi dai contribuenti sino alla data del 24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il nuovo articolo 9 D.L. 119/2018, al comma 1, dispone che **le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate** mediante **il versamento** di **una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**. La somma appare quindi del tutto modesta.

Per converso, **non potranno** invece **essere definite con la sanatoria in esame le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo** tra cui, ad esempio, si possono annoverare le violazioni da tardivo od omesso versamento di tributi, da indebita compensazione, da omessa o infedele dichiarazione fiscale (redditi, Iva o sostituti d'imposta), da omessa tenuta delle scritture contabili, ecc..

**Il pagamento dei 200 euro dovrà essere eseguito in due rate di pari importo** (per singolo anno quindi 100 euro entro il 31 maggio 2019 e 100 euro entro il 2 marzo 2020).

La regolarizzazione si perfeziona:

1. pagando la somma dei 200 euro per anno;

e

2. rimuovendo le irregolarità o le omissioni.

**Il costo complessivo della sanatoria per tutti gli anni ancora accertabili sarebbe quindi complessivamente di 1.000,00 euro,** ma non è ben chiaro, dato che certamente pochi sono i contribuenti a conoscenza delle "irregolarità formali" commesse, quale sia l'esito della sanatoria in caso di presentazione della domanda qualora dovesse poi risultare che talune irregolarità non siano state rimosse dal contribuente (si pensi ad esempio agli errori commessi nella fatturazione senza incidenza nel tributo dovuto). Va segnalato che la "rimozione" è prevista anche nel caso di richiesta dell'Ufficio. Non è però stato chiarito quali siano le violazioni che devono essere rimosse "prima" dal contribuente e quali invece quelle che possono essere rimosse "su richiesta dell'Ufficio".

Per espressa disposizione normativa **sono invece esclusi dalla regolarizzazione in questione**:

- gli atti di contestazione o irrogazione delle **sanzioni emessi nell'ambito della c.d. voluntary disclosure** (procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater D.L. 167/1990);
- **l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato**;

- le **violazioni di natura formale già contestate in atti divenuti definitivi** (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data del 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 119/2018).

E' opportuno evidenziare, in attesa dei chiarimenti ufficiali, che **nella norma in esame non viene fornita una definizione di irregolarità, infrazione o inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale sulla cui portata quindi permangono dubbi che non sono ancora stati chiariti.**

Recentemente, con l'interpello n. 126/2018 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che **l'irregolare compilazione della dichiarazione d'intento rappresenta uno degli errori sanabili con la nuova definizione agevolata per le irregolarità formali** di cui all'articolo 9 D.L. 119/2018. Si ribadisce che non vi è chiarezza su quali possano essere davvero le violazioni sanabili con questo "condono delle irregolarità formali" e su cosa si intenda per "rimozione delle irregolarità ed omissioni".

E' ragionevole ritenere però che, stante la necessità dello Stato di "incassare" e visto lo scarso *appeal* finora riscontrato dalla sanatoria, per ampliare la platea degli aderenti vengano incluse nella sanatoria numerose fattispecie di errori comuni commessi dai contribuenti con la previsione che queste siano sanabili anche "su richiesta dell'Ufficio".

I clienti interessati sono pregati di segnalare il loro interesse all'adesione alla sanatoria.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it